

Smaltimenti illegali di rifiuti liquidi zootecnici

ILLEGALITA' DI LIQUAMI ZOOTECCNICI IN DUE GRANDI INCHIESTE: CONFERMATI GLI ASPETTI DI GRAVI REATI DI GESTIONE ILLEGALE DI RIFIUTI E DANNO AMBIENTALE - SMENTITE LE TEORIE SULLA DEREGULATION NEL SETTORE

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Il confine della disciplina tra scarico e rifiuti liquidi, con particolare riferimento alle illegalità anche di elevatissimo spessore connesse a tale settore giuridico, sono da tempo un nostro punto di riferimento sistematico sia su queste pagine che in ogni sede editoriale¹ e seminariale, ivi inclusi nostri interventi ormai da anni presso diverse scuole di polizia.

In tutte queste sedi abbiamo sempre sostenuto e ribadito l'importanza strategica e primaria della disciplina di settore entro la quale si registrano da anni sul territorio cattive e maliziose interpretazioni in materia, spesso prive di ogni connessione con le regole normative di settore, anche perché il discorso sui rifiuti liquidi viene spesso sottovalutato per dare maggiore prevalenza di interesse agli aspetti illegali dei rifiuti solidi che – naturalmente - sono più evidenti e clamorosi anche sotto il profilo della visibilità esteriore.

Ma i rifiuti liquidi, troppo spesso spacciati come scarichi per aggirare la norma ed ingannare gli organi tecnici ed investigativi al fine di ottenere trattamenti disciplinatori e sanzionatori enormemente più blandi, costituisce invece una primaria fonte di inquinamento silente e diffuso

¹ Dal volume **“Rifiuti e non Rifiuti”** di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani- “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientedizioni.net: “ (...) Il confine giuridico e sostanziale tra “rifiuti liquidi” e “scarico” riveste una importanza strategica nella disciplina interattiva tra rifiuti ed acque fin dal tempo della “legge-Merli”. Passando attraverso il travagliato percorso delineato dal disarticolato regime dettato dal D.Lgs. n. 22/97 e dal D.Lgs. n. 152/99, siamo arrivati ad oggi con un immenso retaggio di cattive interpretazioni, maliziose prassi applicative e diffusi equivoci dettati dalla somma di interessi – altrettanto immensi – che trovano radice e vitalità in questo apparentemente limitato concetto. In realtà nel sistema di detto confine giuridico trova pratica vitalità un insieme di realtà interconnesse e presenti su tutto il territorio nazionale: dalle aziende grandi e piccole che producono reflui di ogni tipo in vasca o cisterne, agli autospurgo che – a migliaia – silenziosi percorrono ogni giorno il territorio nazionale tra aziende e case private, dalle modeste ma infine piccole fosse di raccolta delle case sparse in campagna (che comunque devono essere periodicamente svuotate) ai grandi laghetti aziendali di rilevanti dimensioni, dalla gestione dei depuratori privati ma soprattutto pubblici allo spandimento di liquami sui terreni, ed altro – tanto altro – ancora. Fino alla criminalità associata ed organizzata che, nel settore dei rifiuti liquidi, ha trovato nuove insperate fonti di guadagno praticamente senza limiti e con rischi modestissimi, attesa anche la facilità con la quale è possibile far sparire i rifiuti liquidi in pozzi artesiani, campi ed inghiottitoi naturali che sono potenzialmente altrettanto infiniti. Su questo tema – dunque – si giocano partite importanti, che poi comunque finiscono col produrre danni che arrivano sulle nostre tavole alla diossina, nelle nostre acque balneari al mercurio liquido e nella criminale distruzione sistematica delle risorse idriche sotterranee.”

molto grave ed esteso sul territorio in modo quotidiano e sistematico. Da questo tipo di gestione illegale di rifiuti liquidi derivano danni all'ambiente ed alla salute pubblica spesso spaventosi che vengono in alcuni casi sottovalutati grazie al fatto che tali liquami, al contrario dei rifiuti solidi, vengono immediatamente inghiottiti da terreni, dalle buche nel territorio e dalle acque di fiumi, laghi e mare senza alcun evidente danno immediato a livello estetico.

Nel nostro Paese ogni giorno vengono prodotti quantitativi elevatissimi di rifiuti liquidi soprattutto da aziende (oltre che dalle case sparse in campagna) e tutti questi liquami – spesso pericolosi e tossici quando derivano da lavorazioni industriali chimiche – devono essere poi smaltiti.

Ma smaltiti dove? Ed è proprio questo il punto centrale del problema, perché poi è un dato di fatto che sul nostro territorio gli impianti specializzati a tal fine sono pochissimi e distano a volte centinaia di chilometri dall'azienda produttrice. Spesso dunque i costi per raggiungere tali impianti sono improponibili... E' logico – di conseguenza – che le forme di illegalità di ogni livello (fino alla criminalità organizzata) sono proliferate dentro l'affare dei rifiuti liquidi per attivare forme di smaltimento “alternative” ai lontanissimi (e costosissimi) impianti dedicati: spargimenti su terreni abbandonati, riversamenti in pozzi e buche sulla crosta terrestre, smaltimenti in ex cave abusive “riutilizzate” per tale fine (raddoppiando così i profitti: prima cemento abusivo per case abusive, e poi inghiottitoi per liquami tossici), dispersione nelle acque pubbliche come fiumi o laghi o con le “carrette del mare”. E questo a basso costo per le aziende che aderiscono a tale disegno criminoso.

Poi, si aggiungono le forme “minori” (ma non troppo...). Tipo i rifiuti liquidi domestici che vengono spesso prelevati ancora da “bottini” o altri mezzi su gomma abusivi, guidati da soggetti “in nero” (anche sotto il profilo fiscale e tributario) che per prassi da decenni girano per le nostre campagne ed in modo invisibile e silente ogni giorno, tutti i giorni, raccolgono sempre a basso costo i liquami dalle fosse esterne delle case sparse in campagna e - non potendo logicamente raggiungere alcun impianto legale dato che sono illegali, girano l'angolo e riversano il tutto artigianalmente in pozzi, buchi nel terreno, aree agricole incolte e fiumi locali. Ogni giorno, tutti i giorni, in tutto il Paese: la somma di tali sversamenti rappresenta un danno ambientale silenziosamente spaventoso; e ad esso si aggiunge il danno alla salute pubblica dato che questi liquami (sommati poi a quelli industriali che fanno la stessa fine) raggiungono prima o poi (ormai più prima che poi) le falde di acqua potabile ed ecco perché nei rubinetti delle nostre città esce all'improvviso di tutto.

Il sistema per porre rimedio a questo (storico) problema ha dovuto (per forza) trovare rimedio, ed il rimedio trovato a volte produce effetti dannosi quanto il problema che si doveva risolvere (assenza o rarità assoluta di impianti dedicati): ha aperto ai veicoli che trasportano su gomma i rifiuti liquidi industriali e domestici le porte dei depuratori comunali. In deroga al divieto di base per i depuratori comunali stessi (disciplinati nel regime degli scarichi della parte terza del D.Lgs n. 152/06), ha consentito il loro uso per depurare, anzi trattare, ed anzi “smaltire” i rifiuti liquidi in questione (attività disciplinata nel regime dei rifiuti della parte quarta del D.Lgs n. 152/06). Con ciò creando equivoci e confusioni a tutto campo, a livello pratico, tecnico, giuridico e di principio. Basti pensare che la parte terza del c.d. T.U. ambientale, che rappresenta deroga ed eccezione alla parte quarta, va a disciplinare adesso in via di eccezione sulla eccezione in parte terza il destino dei rifiuti liquidi della parte quarta... Si origina così una confusione generale tra regole e discipline tra scarichi e rifiuti liquidi che spesso confonde tutto e tutti e gratifica chi delinque perché, aiutato da chi poi

rimesta nel torbido (è sempre il caso di dirlo) con “interpretazioni” di comodo e *ad aziendam*, mischia tutto e prende ora qui ora lì gli spunti di presunta deregulation ed contraddizioni delle norme poste a contrasto parallelo incrociato per far viaggiare tranquillamente i mezzi che poi smaltiscono illegalmente tali liquami. Basti pensare che grazie a questa incredibile ed inestricabile confusione, cementata in modo blindato da prassi storiche inattaccabili, c’è ancora chi pensa (e scrive) che il veicolo su gomma che si reca presso il depuratore comunale trasportando rifiuti liquidi non è soggetto al formulario dato che opera uno “scarico indiretto” di preistorica memoria...

I liquami zootecnici risentono a livello primario di questa situazione di disorientamento legislativo e le prassi li hanno trasformati nella ferrea convinzione di molti (tra cui purtroppo anche alcuni funzionari pubblici ed alcuni operatori di polizia) come innocui liquami di fatto sottodisciplinati in una specie di deroga permanente sia dalla parte quarta che dalla parte terza del c.d. T.U. ambientale ed al massimo sempre e comunque equiparati ai liquami domestici e – dunque – in caso di illegalità soggetti alla stessa tipologia di sanzione prevista per l’auto in divieto di sosta: cioè una sanzione amministrativa. Dunque secondo tale “interpretazione” (le virgolette ci sfuggono automatiche sulla tastiera, senza offesa per nessuno...) anche in caso di riversamenti illegali di liquami zootecnici sui terreni a dosi massicce fino a trasformare la terra (incolta) in un puzzolente acquitrinio, comunque la sanzione sarebbe di tipo amministrativo.

Paghi una modesta sommetta e tana libera tutti. E poi continui, dato che la sommetta (forse) pagata in via amministrativa (senza quelle fastidiose conseguenze penali che qualcuno vorrebbe sostenere) sono senza dubbio inferiori in modo abissale rispetto ai costi dello smaltimento regolare. Ammortizziamo la somma in un paio di viaggi successivi.

Ma non è affatto così. Nonostante che qualcuno ancora si affanni a sostenere il contrario. E la reale e corretta costruzione giuridica vuole i reflui zootecnici (tutti) riversati in vasca o smaltiti su terra, sottoterra ed in acqua qualificabili come rifiuti liquidi² entro la parte quarta del c.d. T.U. ambientale

² Dal volume “**Scarichi & Scarichi**” di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani- “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientedizioni.net: “ (...) Dobbiamo rilevare che i liquami residui di un qualunque allevamento zootecnico riversati in una vasca, in un “laghetto aziendale” o comunque in qualsiasi altro contenitore sono da qualificarsi come “rifiuti liquidi di acque reflue” e non come “acque di scarico”. Infatti tali liquami non vengono scaricati in tali contenitori, ma vengono riversati; il che è cosa ben diversa. Conseguenza che le vasche, i “laghetti” ed ogni altro contenitore sono – secondo i casi – depositi temporanei o stoccaggi di rifiuti liquidi, soggetti a tutte le regole ordinarie connesse derivanti dalla parte quarta del T.U. ambientale. b La Cassazione con sentenza del 4 luglio 2008, n. 27071 ha precisato che: « Invero l’assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle domestiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento sul suolo degli effluenti derivanti dall’attività agricola o di allevamento del bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge per l’assimilazione. ». Conseguentemente – come rilevato anche dagli stessi giudici della Suprema Corte: « ... la raccolta nella vasca configura una vera e propria raccolta di rifiuti » che deve essere autorizzata. I veicoli che vengono a prelevare tali liquami devono operare entro il sistema di formale del trasporto-rifiuti di tale parte quarta (iscrizione all’Albo e tracciabilità); se detti rifiuti liquidi, una volta prelevati, non vengono indirizzati verso un impianto di smaltimento o recupero (secondo le regole generali) ma vengono riversati altrove (terreno, acque pubbliche o private, pozzi, rete fognaria, impianti non dedicati etc...) ci troveremo di fronte ad un ordinario reato di smaltimento illegale di rifiuti punito come tale sempre nella parte quarta del D.Lgs n. 152/06. Questa è la regola di base generale, che vale per i

e soggetti alle sanzioni penali di tale dettato normativo. La utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (altra area di confusione di lettura dato che detta una deroga alla gestione di tali rifiuti liquidi ma tale deroga anziché essere prevista dalla parte quarta è incredibilmente prevista dalla parte terza del D.Lgs n. 152/06...) – c.d. “fertilizzazione” – è soggetta ad alcune regole che presuppongono – appunto – un reale e non fittizio uso agronomico effettivo; se manca tale finalità e si spargono sui terreni³ – dietro il paravento fraudolento e di comodo della “fertilizzazione” i

rifiuti liquidi di acque reflue zootecniche come per ogni altro rifiuto liquido di acque reflue di origine aziendale; e vale anche per i rifiuti liquidi domestici prelevati dagli autospurgo presso le abitazioni private in campagna.

In deroga (sottolineiamo: in deroga) a tale regola generale la norma prevede il caso della utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (c.d. fertilizzazione) che va a creare una eccezione a questo principio di base. Tuttavia va sottolineato che se si accede a tale eccezione, ma non si rispettano i parametri che regolano l'eccezione stessa, consegue in via banalmente logica che l'eccezione medesima si azzeri e si torna alla regola (gestione di rifiuti liquidi con connesse sanzioni).”

³ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** seconda edizione 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientaledizioni.net: “ (...) Ma veniamo al significativo caso dei terreni utilizzati come “recupero” di rifiuti fangosi e liquidi diventati, invece, il sito privilegiato di pericolosissimi “smaltimenti in bianco” I terreni usati come pattumiere per rifiuti pericolosi di ogni tipo. Gli smaltimenti dissimulati “in bianco” attraverso la ripulitura giuridica dei rifiuti che partono come tali ed arrivano come “materie prime” grazie ad abili giochi cartacei e documentali. Da tempo, in precedenti volumi a questo ed in occasione di seminari e convegni, andiamo ribadendo che questi sono i nuovi fronti dei crimini ambientali. Che trovano peraltro alimento anche in interpretazioni arcaiche e distorte delle norme, anche da parte di alcune amministrazioni che ritengono i terreni ormai la destinazione naturale di ogni tipo di rifiuti con presunte chiavi di deregulation costituite da fertilizzazioni, utilizzi agronomici, spandimenti e riutilizzi a fini agricoli. Pratiche che in realtà in tantissimi casi nascondono puramente e semplicemente smaltimenti di immense quantità di fanghi, liquami, reflui e rifiuti pericolosi di ogni tipo su terreni incolti destinati a corpo ricettore e pattumiera privilegiata (ed economica) di ogni tipo di rifiuto industriale. Puro o “ripulito” giuridicamente attraverso giri di carte e documenti che, come per magia, trasformano i rifiuti in “materie prime” o sostanze utili per i terreni. Esiste un comun denominatore che lega spandimento di fanghi abusivi, fertilizzazione con liquami zootecnici illegali, spandimenti di reflui da frantoio oleari illeciti ed altre pratiche che hanno, per l'appunto, un dato comune: l'utilizzo dei terreni (fittiziamente) agricoli per smaltimenti a basso costo, dietro il paravento delle sigle di pratiche agricole di facciata. I danni per gli ecosistemi sotterranei, e la falde acquifere in modo particolare, sono facilmente immaginabili e le conseguenze, non immediatamente visibili, sono proiettate negli anni futuri in modo indefinito ed incontrollato. Sono ormai molto frequenti le inchieste avviate e concluse da diversi organi di P.G., sempre con terreni destinatari di smaltimenti illegali ora di fanghi ora di liquami. Tali operazioni sono accomunate dal comune “modus operandi”, finalizzato di fatto a far “scompare” determinate tipologie di rifiuti speciali pericolosi (terre di bonifica, scorie e polveri di fonderia, fanghi industriali) mediante operazioni di miscelazione indiscriminata; il materiale, poi, viene avviato allo smaltimento in discariche non idonee oppure utilizzato per ripristini ambientali, formazione di rilevati e sottofondi stradali, attività per produzione di ammendanti e fertilizzanti (compost). In questo scenario di drammatico ed illegale impatto ambientale, appare stupefacente che in diverse sedi, anche autorevoli, c'è ancora chi insiste a sostenere tesi giuridiche in base alle quali i fanghi, i reflui zootecnici, i rifiuti liquidi provenienti da vari tipi di insediamenti, se diretti verso “un uso agricolo” sarebbero totalmente resi esenti sia dalla normativa sui rifiuti che dalle regole sugli scarichi. Nessun registro di carico e scarico, nessun formulario, nessuna regola e nessun controllo. Tutto di “uso agricolo” e deregolamentato. È logico che chi delinque, e lucra in modo smodato su tali affari criminali, fonda il proprio operato su tale presunta deregulation strisciante che di fatto sortisce l'effetto di rendere tali rifiuti zona franca dai controlli e, dunque, di poter riversare sui terreni ogni devastante residuo industriale, puro o miscelato o “ripulito” giuridicamente, senza incorrere in alcun controllo e sottostare ad alcuna regola.



liquami zootecnici (tutti) per smaltirli a basso costo (per le proprie tasche ma ad altissimo costo per l'ambiente e la salute pubblica), non si tratta di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento irregolare (soggetta ad una sommetta da pagare *cash...*) ma di grave reato di smaltimento illegale di rifiuti liquidi (come reato presupposto) + eventualmente reati connessi tipo disastro ambientale innominato, avvelenamento di acque pubbliche, art. 674 Codice Penale e/o altro.

In questo senso, ed a conferma del carattere penalmente rilevante degli smaltimenti di rifiuti liquidi anche zootecnici secondo la chiave di lettura che da sempre seguiamo su queste pagine ed in ogni nostro appuntamento editoriale e seminariale, vale la pena citare due grandi recenti significative inchieste.

La prima riguarda il caso dei liquami zootecnici nell'area di Bettona in Umbria dove una grande operazione del Comando Carabinieri Tutela Ambiente ha portato ad una inchiesta i cui esiti processuali sono iniziati proprio alcuni giorni or sono con un processo addirittura in Corte di Assise attesa la gravità dei fatti accertati. Vediamo una piccola rassegna stampa significativa al riguardo...



Bravi tutti gli operatori di P.G. statali e locali che, evidentemente poco sensibili a tali strumentali ed artificiose argomentazioni, continuano a ritenere, senza dar credito a troppi sofismi ermeneutici, che i rifiuti industriali sono... rifiuti industriali anche e soprattutto se vanno buttati sui terreni. E seguono, controllano le filiere senza cadere nella trappola della presunta deregulation a tutti i costi che renderebbe casi come questo invisibili agli occhi degli (abili) investigatori. I rifiuti spesso scompaiono per magia, ma c'è anche da dire che a volte qualche organo di controllo si fa imbonire troppo facilmente dalle arti magiche degli stregoni del crimine ambientale. Ed i traffici proseguono indisturbati, visibili di fatto ma "invisibili" giuridicamente. Se, come in questi casi, applicando le norme in modo puntuale e rigoroso, si resta immuni da tali incantesimi, i risultati sono evidenti e palesi e dietro le magie si nascondono smaltimenti illegali a tutto campo."

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



“Hanno avvelenato pozzi e terreni”

L'ORDINANZA PER IL GIP CONCRETO IL PERICOLO CHE MANOMETTANO LE PROV

«Disprezzo della salute pubblica»

— PERUGIA —

«LA SITUAZIONE che emerge è di una assoluta gravità tenuto conto del totale disprezzo per beni tanto importanti quali la salute pubblica e l'ambiente da parte di un gruppo di imprenditori, favoriti tra l'altro da imprenditori che, ponendo in essere una fitta rete di connivenze, operano in maniera tale da raggiungere il massimo profitto dalla loro attività in spregio di qualsivoglia normativa e regola posta a tutela della salute pubblica. Secondo il gip inoltre vi è «concreto ed attualissimo pericolo» che gli indagati — se lasciati in libertà —

suinicoli, gestita
na ben consolidato



Il Comitato
l'Ambiente di Be

Avvelenati dal “finto” smaltimento

Come appare evidente da questa breve rassegna stampa, lo smaltimento illegale in questione è stato identificato come soggetto ad una serie di reati ben precisi e non certo come soggetto a sanzioni minori da deregulation normativa come da alcuni si sostiene dovrebbe essere.

E questa inchiesta – peraltro – conferma la gravità dei fatti di inquinamento ambientale e di danno per la salute pubblica che – in modo silente e per anni ed anni – può derivare dalla gestione illegale di questi rifiuti liquidi che molti ancora sottovalutano nella loro portata di fonte di primarie ed irreversibili illegalità. E troppo spesso queste illegalità sono – appunto – irreversibili: si veda a conferma – purtroppo – anche il noto caso della discarica abusiva di Bussi in Abruzzo – scoperta grazie ad una brillante operazione del Corpo Forestale dello Stato – nella quale sono stati riversati (oltre a rifiuti solidi micidiali) anche rifiuti liquidi di vario tipo pericolosi con un avvelenamento delle acque potabili di dimensioni gigantesche.

Ma sul problema specifico dello smaltimento illegale dei liquami zootecnici registriamo anche una più recente ed altrettanto significativa indagine della Guardia Costiera. Vediamo una nota di stampa:

“Reati contro l'ambiente: Guardia Costiera sequestra due aziende nel casertano
Roma, 20 gen - Discariche abusive a cielo aperto, falde acquifere contaminate e gestione illegale di rifiuti. È il bilancio di una vasta e complessa attività di polizia ambientale portata a termine dai militari del nucleo di polizia giudiziaria della Capitaneria di porto di Napoli nella provincia di Caserta, sotto il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L'operazione ha portato al sequestro complessivo di un'area di oltre 75.000 mq. nel territorio di Villa Literno e ha visto impiegati 25 uomini della Guardia costiera, funzionari dell'Asl e dell'Arpac, e gli agenti del Commissariato di Castel Volturno, che hanno denunciato due aziende operanti nel settore zootecnico. Per una di queste, dalle indagini sono emerse violazioni in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti. I liquami degli animali allevati infatti confluivano direttamente nella rete di canali di scolo della zona, con conseguente avvelenamento dei corsi d'acqua adiacenti. All'interno della seconda azienda sono state rinvenute invece numerose carcasse di specie bufaline abbandonate sull'area con grave pregiudizio della salute e dell'habitat circostante, in ragione dell'elevato tasso di nocività e tossicità. Tra i reati configurati anche quello di maltrattamento animale. L'operazione, condotta anche attraverso un innovativo strumento investigativo basato sull'attività di monitoraggio e di telerilevamento aereo, si inserisce in una più ampia attività investigativa già avviata da tempo e mirata a contrastare l'attività della criminalità organizzata sul territorio campano, nell'interesse della collettività della salute e dell'ambiente. Video dell'operazione:

<http://www.grnet.it/marina-militare/4547-reati-contro-lambiente-guardia-costiera-sequestra-due-aziende-nel-casertano> (notizia tratta da GrNet.it)”

L'operazione della Guardia Costiera che nella zona di Caserta ha dunque portato al sequestro di due insediamenti zootecnici per violazione della normativa in materia di rifiuti liquidi derivanti da allevamento, per maltrattamento di animali e per danni alla salute pubblica merita citazione sotto il profilo giuridico sostanziale e procedurale perché delinea e conferma la stretta interconnessione tra reati a danno dell'ambiente, reati a danno della salute pubblica e reati a danno degli animali. Si tratta ormai di un triangolo inscindibile, che trova ulteriore avallo nella impostazione di fatto di quest'operazione laddove nel contesto dell'allevamento di animali con violazione palese della normativa sull'inquinamento dei rifiuti liquidi, scaturisce contestuale un maltrattamento di animali connesso e - sempre contemporaneamente - è anche evidente la conseguenza sulla salute pubblica grazie alla produzione di materiali da commercio derivanti da tale situazione. Sempre più frequentemente, dunque, le tre tipologie di illeciti sono strettamente connesse tra di loro, e l'una costituisce sempre più spesso la conseguenza o la causa dell'altra.

In particolare, nel campo delle illegalità connesse ai rifiuti liquidi non vi è dubbio che le conseguenze sulla salute pubblica sono ormai praticamente automatiche e dirette, ma anche nel campo del maltrattamento di animali vi sono strette connessioni con le altre due tipologie di illegalità che spesso - anzi - ne costituiscono il presupposto.

Ulteriore principio importante che va sottolineato è la conferma della forte rilevanza penale della illegalità della gestione dei rifiuti liquidi di origine zootecnica, area di illegalità che alcuni ancora insistono a ritenere depenalizzata o addirittura di fatto decriminalizzata anche nelle forme di riversamento e trattamento più negativamente spinte.

Riteniamo – dunque – che il settore delle illegalità derivanti dalla gestione irregolare dei rifiuti liquidi in generale meriti maggiore e più attenta valutazione ed impegno da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria statale e locale (come le tre inchieste che abbiamo citato dimostrano). E poi anche va sottolineato che il campo delle illegalità connesse agli illegali smaltimenti di quella particolare categoria di rifiuti liquidi rappresentata dai liquami zootecnici sia meritevole di maggiore attenzione, ma soprattutto necessita di evoluzioni di approccio culturale e di principio⁴ tali da superare incrostate vecchie concezioni di prassi per un adeguamento alla realtà concreta dei fatti e delle reali norme vigenti.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 25 gennaio 2013

⁴ Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” seconda edizione 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientaledizioni.net: “ (...) A questo punto sarebbe auspicabile una riflessione collettiva, per ridimensionare tutte le teorie sostenute in varie sedi sulla presunta deregulation (a monte e verso il sito finale) dei rifiuti liquidi e fangosi di ogni tipo che vanno comunque sui terreni, per ristabilire il concetto che lo spandimento sulle aree agricole non è la regola, ma l’eccezione. I rifiuti di ogni tipo devono andare verso i centri di smaltimento o recupero controllati e soltanto in via derogatoria assolutamente eccezionale possono essere in minima parte e sotto rigidi controlli e veramente per fini agricoli essere sparsi sui terreni. Riportando dunque le regole al loro posto, e facendo cessare la prassi che ha preso il sopravvento sulla regola fino a diventare regola alternativa condivisa per diritto di fatto, si elimina dalla filiera degli smaltimenti criminali uno dei principali e più appetiti siti di destinazione per le attività illegali connesse al ciclo dei rifiuti. E si contribuisce così a stroncare alla radice un fenomeno che, finché potrà trarre alimento dalla prassi incontrollata in atto, andrà sempre a generare per forza di cose situazioni come quelle riportate in questo volume. Queste sono inchieste difficili, lunghe ed altamente professionali. Sarebbe urgente moltiplicarle in modo proporzionato alle altre situazioni simili a rischio esistenti in Italia. Altro che deregulation e pretesa di “uso agricolo” esente da registri, formulari e controlli... Stiamo dunque assistendo ad una praticamente incessante attività di indagine di polizia giudiziaria che sta evidenziando e portando alla luce episodi di devastazioni ambientali che confermano la gravità inaudita del fenomeno del traffico dei rifiuti pericolosi nel nostro Paese.”